

- modificazioni - Sistema tariffario del d.m. n. 585 del 1994 -
Diritti di procuratore - Accessorietà agli onorari di avvocato -
Esclusione - Fondamento - Conseguenze in tema di "mutatio
libelli". Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 51 del 03/01/2014

Nel sistema tariffario del d.m. 5 ottobre 1994, n. 585 (applicabile
"ratione temporis"), i diritti di procuratore non costituiscono
accessori del credito relativo agli onorari di avvocato, in quanto
corrispettivi delle diverse attività, rispettivamente, di
rappresentanza e di difesa tecnica nel giudizio; ne consegue che
costituisce domanda nuova, per diversità del "petitum" e della "causa
petendi", e non mera "emendatio libelli", la richiesta di pagamento
dei diritti, non contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo proposto
dall'avvocato per il pagamento delle sue spettanze, ed avanzata per la
prima volta con la comparsa di risposta nel giudizio di opposizione ex
art. 645 cod. proc. civ.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 51 del 03/01/2014